



COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 14 del 29/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

L'anno **2021**, addì **ventinove** del mese di **Marzo** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze, si è riunito, in seguito a convocazione, il Consiglio Comunale.

Intervengono i signori:

Cognome Nome	Funzione	Presente	Assente
SCABURRI ROSARIO JAMES	Presidente del Consiglio	X	
MIGLIORATI BARBARA	Assessore	X	
MANTELLI GIAMPAOLO	Consigliere	X	
MARINI GIUSEPPE	Consigliere	X	
MACCAGNOLA BEATRICE	Consigliere	X	
BAIGUERA ANDREA	Consigliere	X	
AMBROSIO FEDERICO	Consigliere	X	
MIGLIORATI PAOLO	Consigliere	X	
MORANDI GIACOMO	Consigliere	X	
BELOTTI DAVIDE	Consigliere	X	
MORETTI MASSIMO	Consigliere	X	

Presenti : 11 Assenti: 0

Assiste ed è incaricato della redazione del seguente verbale Il Segretario Comunale **Dr.ssa Francesca Di Nardo**.

Presiede Il Sindaco Sig. **Rosario James Scaburri**.

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

Siede al tavolo Consiliare l'Assessore esterno Giovanni Mantelli.

Il punto all'ordine del giorno è stato discusso con il punto 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 31/7/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,0 %;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,0 %;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,5 %;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,60 %;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,6 per %;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 9,6 %;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,6 %;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata

per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevedeva a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevedeva che la delibera di approvazione delle aliquote doveva essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consentiva, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorreva solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 370.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2021 ad euro 110.635,97.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,0 %;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,0 %;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,5 %;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,60 %;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,60 per %;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 9,60 %;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 %;

Acquisiti:

- il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- il parere favorevole espresso dal responsabile di ragioneria sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Dato atto che, in attuazione delle disposizioni normative succitate, è stato formato file audio della presente seduta consiliare e che tale documento informatico, conservato agli atti della segreteria comunale, soddisfa le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 20 comma 1-bis del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.e.i. Sopra richiamato;

Visto altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI:

- l'articolo 20, comma 1 –bis, del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.e.i., a tenore del quale “1-bis. *Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una*

firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”;

- l'articolo 47-bis, della legge 16.12.1913 numero 89, ove è stabilito che: *“All'atto pubblico di cui all'articolo 2700 del codice civile, redatto con procedure informatiche si applicano le disposizioni della presente legge e quelle emanate in attuazione della stessa.2. L'autenticazione di cui all'articolo 2703, secondo comma, del codice civile, è regolata, in caso di utilizzo di modalità informatiche, dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82*

DATO ATTO che, in attuazione delle disposizioni normative succitate, è stato formato file audio della presente seduta consiliare e che tale documento informatico, conservato agli atti della segreteria comunale, soddisfa le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 20 comma 1-bis del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.e.i. Sopra richiamato;

Con Voti favorevoli nr. 8 (Scaburri Rosario James, Migliorati Barbara, Mantelli Giampaolo, Marini Giuseppe, Maccagnola Beatrice, Baiguera Andrea, Ambrosio Federico, Migliorati Paolo), contrari nr. 3 (Morandi Giacomo, Moretti Massimo, Davide Belotti), astenuti n. 0 espressi da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,0 %;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,0 %;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,5 %;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,60 %;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,60 per %;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 9,60 %;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 %;

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine normativo, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Infine Con Voti favorevoli nr. 8 (Scaburri Rosario James, Migliorati Barbara, Mantelli Giampaolo, Marini Giuseppe, Maccagnola Beatrice, Baiguera Andrea, Ambrosio Federico, Migliorati Paolo), contrari nr. 3 (Morandi Giacomo, Moretti Massimo, Davide Belotti), astenuti n. 0 espressi da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco
Rosario James Scaburri

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Francesca Di Nardo